

CONFERENZA STAMPA DEL 20/01/2006
CONTRATTI DI TRASFERIMENTO D'AZIENDA PER LE PICCOLE IMPRESE
IDENTIFICATE DAGLI ARTT. 2083 E 2202 C.C. – SEMPLIFICAZIONE DELLE
PROCEDURE E RIDUZIONE DEI COSTI

L'art. 6 della Legge 310/1993 ha modificato l'art. 2556 del c.c., introducendo l'obbligo dell'autentica notarile per gli atti di trasferimento di proprietà o godimento di azienda, per le imprese soggette a registrazione. Inoltre la precitata legge all'art. 7, ha previsto l'obbligo a carico del Notaio del relativo deposito entro 30 giorni, nel Registro Imprese.

Poiché con la legge n. 580 del 1993, è stata introdotta la registrazione in sezioni speciali del Registro Imprese anche per le categorie prima escluse dalla registrazione (piccoli imprenditori, imprenditori agricoli società semplici), di conseguenza, l'art. 2556 c.c. avrebbe imposto il precitato obbligo anche a tali categorie.

Sulla base di alcune informazioni pubblicate dalla stampa specializzata (Italia Oggi) si rileva che il Giudice del Registro di Milano, ha stabilito che tutti i contratti che hanno per oggetto il trasferimento di proprietà o godimento di imprese non soggette a registrazione, o in particolare i contratti di affitto di azienda stipulati da piccoli imprenditori, senza l'intervento notarile, non devono più essere depositati al Registro Imprese.

Così pure l'avvocatura del Comune di Roma si è espressa in tal senso, dichiarando che non sussiste per i piccoli imprenditori l'obbligo di concludere contratti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, in quanto sostiene che l'art. 2556 c.c. per le imprese soggette a registrazione prevede solo l'obbligo della stipula di contratti di trasferimento d'azienda in forma scritta ai fini probatori, ma non prevede l'obbligo dell'autentica notarile. Così anche altre Amministrazioni Comunali e le Camere di Commercio hanno preso comportamenti difformi rispetto a tale obbligo, creando procedure contrastanti anche nella stessa provincia.

Per quanto riguarda la provincia di Ferrara, alcune amministrazioni comunali e associazioni di categoria hanno richiesto un parere sulla questione, alla **Camera di Commercio**, che sulla base delle valutazioni congiunte con il Giudice del Registro delle Imprese, **ritiene che l'autenticazione notarile, quale presupposto dell'iscrizione pubblicitaria nel Registro delle Imprese, non è prevista ai fini della validità del contratto, e gli Enti Pubblici, in qualità di terzi, possono essere messi a conoscenza (art. 2193, primo comma, c.c.) del contratto medesimo, anche a prescindere dall'iscrizione nel Registro delle Imprese (ad esempio, tramite deposito del documento contrattuale). Tuttavia, non potrà iscriversi nel Registro delle Imprese un contratto, con forma diversa da quella richiesta dalla Legge (art. 2556, comma 2 c.c.), per tutte le imprese soggette a registrazione.**